



COMUNE DI BORGO CHIESE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 30.04.2026

La segretaria comunale
Fioroni Lara
(firmato digitalmente)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

TITOLO II – DISCIPLINA SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO

ART. 5 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE PROVENIENTI DA
INSEDIAMENTI CIVILI: ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E
SISTEMI ALTERNATIVI

ART. 6 - SCARICHI PROVVISORI

ART. 7 - SCARICHI VIETATI

ART. 8 - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 9 - SCARICHI NELLE STRUTTURE SANITARIE

ART. 10 - SCARICHI NEI LAGHI

ART. 11 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

ART. 12 - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA: DEFINIZIONE E
COMPETENZE PER ESECUZIONE

ART. 13 - AVVISO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DALLA FOGNATURA ED
ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 15 - RISPRISTINO DI ALLACCIAMENTI PREESISTENTI IN SEDE STRADALE

ART. 16 - ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI SU FOGNATURE ESISTENTI IN
SEDE STRADALE

ART. 17 - ESTENSIONE DELLE NORME ALLE STRADE PRIVATE

ART. 18 - DIVIETO DI ESEGUIRE OPERE SENZA RELATIVO PERMESSO

ART. 19 - INTERFERENZE DEI LAVORI IN CORSO

ART. 20 - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

ART. 21 - PROPRIETA' DELLE OPERE

ART. 22 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 23 - PROCEDURA PER OTTENERE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 24 - RILASCIO E LIMITI ALL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE

DEGLI STABILI

ART. 25 - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 26 - SCARICHI INFERIORI AL LIVELLO DELLA PUBBLICA FOGNATURA

ART. 27 - ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 28 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 29 - MANUTENZIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 30 - GESTIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE IN CONDIZIONI DI
EMERGENZA

ART. 31 - PUBBLICHE FOGNATURE: NORME TECNICHE

TITOLO V – SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

ART. 32 - SCARICHI

TITOLO VI – NORME FINANZIARIE E SANZIONI

ART. 33 - CANONE DI UTENZA

ART. 34 - RIVALSA DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI COMPETENZA DEI

PRIVATI, ESEGUITE D'UFFICIO
ART. 35 - MODALITA' DI RISCOSSIONE
ART. 36 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
ART. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI: ESCLUSIONI
ART. 39 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 40 - RINVIO
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI

ALLEGATO A - Schema allacciamento alla pubblica fognatura
ALLEGATO B - Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo "A"
ALLEGATO C - Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo "B"
ALLEGATO D - Particolare pozzetto sifone Trento
ALLEGATO E - Particolare pozzetto ispezione rete nera e/o bianca
ALLEGATO F - Particolare dimensionamento fossa a tenuta
ALLEGATO G - Accumulo acque meteoriche per scopo irriguo
ALLEGATO H - Particolare fossa Imhoff

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle prescrizioni amministrative e tecniche necessarie in tema di scarichi fognari, previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, ed in particolare dal “Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1- 41/Legisl., di seguito indicato con la denominazione TULP e alle disposizioni delle norme di attuazione del “Piano Provinciale di risanamento delle acque”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 12.06.1987 n. 5460, indicate sinteticamente con la sigla P.P.R.A., dal “Piano di tutela delle acque”, approvato con delibera della giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004, nonché dal D.Lgs 152/2006 e dal D.Lgs 04/2008 e dalle successive modifiche ed integrazioni a tali norme.

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio pubblico di fognatura viene svolto dal Comune in economia.

Nel contesto del presente regolamento con il termine “Ente Gestore” si intende il Comune stesso attraverso il Servizio Reti.

TITOLO II – DISCIPLINA SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

ART. 3 - DEFINIZIONI

Per le finalità del presente regolamento si considerano:

- a. **Acque bianche** quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile e quelle di raffreddamento degli insediamenti produttivi, da drenaggi, sorgenti, ecc. che risultino comunque conformi ai limiti di accettabilità della tabella D del TULP possono essere immesse in sottosuolo a sensi di legge. Le acque provenienti da piscine, purché non riscaldate, possono essere immesse nelle acque bianche solo in assenza di cloro. L’immissione potrà avvenire pertanto non prima di 48 ore dalla chiusura dell’impianto di clorazione e/o riscaldamento.
- b. **Acque nere** sono le acque di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi, bagni, lavatrici, latrine, servizi igienici e cucina, ecc.) e produttivi (acque di processo, di lavaggio, di raffreddamento che eccedono i limiti stabiliti dalla tabella D del TULP ecc.), come definiti all’art. 14 del TULP e successive modifiche ed integrazioni.
- c. **Insedimenti civili** sono relativi ad uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un’area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività esercitata, abbiano origine, esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio dei BOD5.
- d. **Insedimenti produttivi** sono relativi ad uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un’area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici salvo quanto previsto alla precedente lettera c) che diano origine ad uno o più scarichi.

ART. 4 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO

È fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) secondo le disposizioni stabilite dal

succitato Testo Unico, dalle norme di attuazione del Piano Provinciale per il Risanamento delle Acque che d'ora in poi verrà chiamato P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento. Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario di immobili si applicano anche ai conduttori, agli usufruttuari ed agli altri soggetti titolari di diritto di uso o di abitazione, nonché agli amministratori dei condomini. In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti, rispettivamente, per acque bianche e nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni.

In presenza di collettori di fognatura misti (bianca e nera) le acque di scarico saranno canalizzate in modo distinto fino al pozzetto di ispezione posto ai limiti della proprietà in modo da consentire un collegamento separato qualora venisse realizzato lo sdoppiamento dei collettori fognari.

ART. 5 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI: ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E SISTEMI ALTERNATIVI

Per "insediamento civile" si intende uno o più edifici od installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività ivi esercitata, abbiano origine esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie od altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio del BOD 5. In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti per acque bianche e per quelle nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni come previsto dal presente regolamento.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione del precedente scarico e dell'eventuale impianto di trattamento ad esso connesso,

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a. per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc. fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico;
- b. per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc. fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;
- c. per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc. fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;
- d. per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;
- e. per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d);
- f. per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio di Igiene o di qualsiasi altra autorità con riferimento alla materia igienico-sanitaria.

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

In tal caso valgono i sistemi alternativi indicati all'art. 17 del TULP ed al successivo art. 6. Per gli altri insediamenti non obbligati dall'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni di cui alle leggi citate all'art. 1 del presente regolamento.

ART. 6 - SCARICHI PROVVISORI

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corsi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 1 mese di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio (volume abitativo).

Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva inferiore o uguale a 2.000 mc (volumi abitativi) e sempreché lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, nel rispetto dei vincoli imposti dalla Carta di Sintesi Geologica Provinciale, potrà essere autorizzato lo smaltimento su suolo o nel sottosuolo delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere preventivamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità di Legge.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

ART. 7 - SCARICHI VIETATI

È vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, che possano danneggiare le condotte o provocarne la loro ostruzione od ostacolarne il normale funzionamento.

Se involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari e degli utenti degli stabili interessati.

Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G allegata al TULP, e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

ART. 8 - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art. 16 del TULP e dall'art. 15 del P.P.R.A.. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (v. art. 17 del TULP), solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

Il progetto relativo all'eventuale impianto di pretrattamento deve formare parte integrante e sostanziale della domanda di autorizzazione allo scarico e deve garantire il rispetto dei limiti previsti nelle tabelle del TU, dal D.Lgs. 152/2006 e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica territoriale (AUT).

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica o di depurazione che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni o l'eventuale pregiudizio per l'igiene pubblica determinano oltre alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in base alla vigente Normativa, anche la possibilità di revoca dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 9 - SCARICHI NELLE STRUTTURE SANITARIE

Si considerano insediamenti produttivi anche i servizi sanitari quali ospedali, case di cura, cliniche, laboratori di analisi pubblici e privati, case di riposo, altri complessi sanitari da indicarsi con ordinanza del Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

Le acque nere provenienti dai reparti per infettivi di detti insediamenti, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un preventivo trattamento di disinfezione e sterilizzazione ed eventualmente depurazione ai fini di adeguare lo scarico alla tabella G del citato Testo Unico. L'autorizzazione è rilasciata dopo aver sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e/o il Servizio Provinciale competente in materia d'igiene e sanità in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del P.P.R.A..

I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente comma devono presentare all'Ufficio del Medico Provinciale una relazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

È vietato lo scarico sul suolo o nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dalle strutture succitate.

In caso di scarichi acque nere in cui si verifichi la presenza di grosse quantità di olii e grassi si prescrive l'esecuzione di appositi pozzetti disoleatori o condensa grassi.

ART. 10 - SCARICHI NEI LAGHI

Per quanto riguarda gli scarichi nei laghi si applicano le disposizioni normative contenute nel TULP e dal P.P.R.A.

ART. 11 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.

La realizzazione delle vasche di laminazione dipende, in linea generale, dal dimensionamento della rete di smaltimento delle acque bianche e dalla superficie impermeabile dell'area servita dalla fognatura.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha la possibilità di imporre, sentita la Commissione edilizia, prescrizioni per limitare l'afflusso di acque meteoriche nelle reti bianche in zone in cui lo ritenga necessario per la tutela del suolo, dei corpi idrici e per ridurre rischi legati ad allagamenti.

Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata. In tali casi il richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un geologo abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà o a terzi.

In caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, l'immissione dovrà avvenire sul corpo idrico superficiale, e solo in ultima istanza in fognatura bianca.

Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del TULP e del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiale. In particolare, gli scarichi di acque di processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nelle reti fognarie di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al TULP e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili e di rifiuti, di presidi sanitari o comunque di sostanze e materie prime potenzialmente inquinanti devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi arca interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di lavorazione.

Nel caso di costruzione di parcheggi pubblici o privati, impianti sportivi, centri commerciali, aree di sosta, ecc. si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare la qualità delle acque superficiali, di adottare dei sistemi di filtraggio (ad esempio pozzetti disoliatori) delle acque piovane prima del loro convogliamento nella rete di smaltimento.

Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al precedente comma, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d'acqua superficiale.

È fatto divieto di scaricare direttamente nelle caditoie stradali acque di lavaggio di attrezzature e macchinari utilizzate per lavorazioni edili con lavaggio dell'impianto di betonaggio o di altri tipi di lavorazione che prevedono l'uso di sostanze non biodegradabili. In tali casi va prevista almeno la filtrazione o decantazione delle acque.

In casi non previsti dai precedenti commi è comunque fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, di prescrivere, un pretrattamento e le modalità di smaltimento.

Le acque meteoriche possono essere recuperate per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici e/o per gli scarichi domestici per la riduzione del consumo idrico.

ART. 12 - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA: DEFINIZIONE E COMPETENZE PER ESECUZIONE

Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento. Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a spese dell'Utente dello scarico, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 13 - AVVISO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DALLA FOGNATURA ED ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Il Comune dà notizia, con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo.

Il Comune rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire secondo il progetto ed entro un periodo di tempo determinato dalla data dell'autorizzazione stessa. Le opere di allacciamento sono a cura e spese del richiedente.

In caso di inadempimento il Comune provvederà ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà superare i sei mesi dalla data di notifica della stessa.

ART. 14 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati, nell'atto di cui all'art. 13, l'Amministrazione comunale, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio,

a totali spese dei proprietari inadempienti, all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 37 del presente Regolamento.

Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni" del presente Regolamento.

ART. 15 - RISPRISTINO DI ALLACCIAMENTI PREESISTENTI IN SEDE STRADALE

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente regolamento, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

ART. 16 - ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI SU FOGNATURE ESISTENTI IN SEDE STRADALE

L'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione - ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante sarà a carico dell'utente e dovrà da questo essere versato alla Tesoreria comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito.

ART. 17 - ESTENSIONE DELLE NORME ALLE STRADE PRIVATE

I tratti di allacciamenti interni alla proprietà privata e relative reti di fognatura dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari degli scarichi. A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i titolari di cui sopra, sono tenuti a fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

I titolari degli scarichi dovranno fruire, nel definitivo assetto delle reti interne, solo degli allacciamenti predisposti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 18 - DIVIETO DI ESEGUIRE OPERE SENZA RELATIVO PERMESSO

È vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 19 - INTERFERENZE DEI LAVORI IN CORSO

Ove, a causa di lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di cavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsivoglia altre opere, si arrechi involontariamente danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informato il Comune, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinarne la piena funzionalità a totale carico del responsabile.

Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente comma, sarà passibile di sanzione patrimoniale amministrativa secondo quanto previsto al Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni", restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente Normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

ART. 20 - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, a seguito di segnalazione e/o domanda scritta. Nei casi in cui le

riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui al Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni".

Le riparazioni e/o le operazioni di spurgo dei condotti di allacciamento su proprietà privata sono eseguite direttamente dal privato a proprie spese; nel caso di inadempienza, previa comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, provvederà direttamente l'Ente addebitando le relative spese al privato, con le modalità di cui all'art. 34.

ART. 21 - PROPRIETA' DELLE OPERE

L'onere delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, a partire dal pozzetto di raccolta o dalla bocca o braga installati sul collettore comunale, sono a carico degli utenti.

Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico. Il Comune ed il titolare dello scarico hanno l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ognuno per la parte di sua proprietà.

ART. 22 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

È fatto obbligo di richiedere al Comune apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.

In particolare, per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.P.R.A..

In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 32, secondo comma, del TULP, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni o modifiche di destinazioni in misura superiore al trenta per cento del volume complessivo dell'insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto a quella preesistente.

ART. 23 - PROCEDURA PER OTTENERE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico ogni proprietario di immobile, o chi ne ha titolo, deve produrre al Comune apposita domanda in carta legale contenente l'indicazione dei lavori che intende eseguire, il genere e la provenienza delle acque di rifiuto, i nominativi ed i recapiti del richiedente e del progettista e relativi numeri del codice fiscale.

In particolare, per gli scarichi produttivi, dovrà essere compilato anche l'apposito modulo predisposto dal Servizio Protezione Ambiente contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli effluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento, nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante.

Alla domanda devono essere allegate n. 2 copie (di cui una in bollo) dei disegni degli scarichi e relativi allacciamenti, comprendenti:

- a. estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale e/o fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia;
- b. planimetria in scala 1:200 rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
 - lunghezza delle tubazioni di raccordo;
 - diametro e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa.
- c. profilo, in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite a caposaldi della livellazione comunale;
- d. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali del sifone intercettatore;
- e. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabile per l'esatta individuazione;
- f. nel caso di attraversamento di proprietà private venga prodotto dichiarazione di assenso.

La domanda deve essere corredata dal progetto dell'allacciamento o del sistema di smaltimento alternativo, firmato da un tecnico abilitato, secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso.

Detta cauzione, trascorso un anno, sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza alle disposizioni fissate.

ART. 24 - RILASCIO E LIMITI ALL'AUTORIZZAZIONE

Il Comune rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno in caso diverso essere apportate delle modifiche e prescrizioni, alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

ART. 25 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi, di norma, agli schemi allegati sub lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" e "H".

Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 15.

I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo, ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote in progetto. Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni:

- **per la rete di acque nere:**
 - da m. 0,40 x 0,40 a m. 0,60 x 0,60, per profondità sino a m. 1,20;
 - da m. 0,60 x 0,60 a m. 0,80 x 0,80 per profondità eccedenti m. 1,20.

- **per la rete di acque bianche:**

- di m. 0,40 x 0,40, per profondità fino a m. 1,20;

- di m. 0,50 x 0,50, per profondità eccedenti m. 1,20.

I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi m. 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in ferro del tipo “alla marinara”, distanti fra loro cm. 30.

In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa o cemento armato, aventi dimensioni analoghe a quelle dei pozzetti.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di mt. 0,50 misurati dall'estradosso; devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres ed in resina, devono essere rinfiacate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.

Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

Qualora vi sia l'esigenza di nuovi allacci, questi dovranno essere eseguiti di norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 delle norme di attuazione del P.P.R.A. nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Azienda. Gli scarichi immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, sentita l'Azienda, per motivate ragioni di ordine tecnico.

Se l'allaccio viene eseguito sulla canalizzazione comunale il collegamento deve essere attuato con le sotto descritte modalità:

- a. per le tubazioni in amianto cemento praticando un'incisione circolare nella parte superiore della tubazione pubblica e predisponendo su essa apposito pezzo speciale (giunto a sella) sigillato con malta di cemento, fornito dall'Azienda;
- b. per le tubazioni in gres il tronchetto d'innesto verrà predisposto gratuitamente Azienda, il quale provvederà a forare la tubazione con apposita carotatrice.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo “Firenze” e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.

Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche può essere fatto o direttamente nel pozzo di ispezione stradale, anche mediante tubi di cemento, oppure essere fatto nella parte superiore della canalizzazione a mezzo di curva a 45° o 90°, sigillato in cemento.

Le latrine di ogni stabile devono essere costruite con chiusura idraulica, ed essere innestate con condotti di scarico verticali mediante sifone intercettatore di sufficiente immersione e resistenza; il sifone non è necessario per gli apparecchi che ne siano già muniti. Per il buon funzionamento di detti intercettatori, ciascuna latrina deve essere munita di una sufficiente quantità d'acqua a mezzo di apposito apparecchio di cacciata. I tubi delle latrine, dei lavandini e di ogni altro scarico di acque di rifiuto, quando siano interni alla muratura, dovranno essere opportunamente isolati e provvisti di ispezione di facile accessibilità.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai, ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

ART. 26 - SCARICHI INFERIORI AL LIVELLO DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.

Tuttavia, su richiesta del proprietario dello stabile, l'Amministrazione comunale può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purché:

- a. sia installato apposito impianto di sollevamento;
- b. siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

L'Amministrazione comunale rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

ART. 27 - ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Comune ha la facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.

Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

ART. 28 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di necessità, il Comune potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 29 - MANUTENZIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Il Comune deve predisporre, ai sensi di quanto previsto dal P.P.R.A., un programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Servizio opere igienico-sanitarie.

ART. 30 - GESTIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA

Il Comune vigilia sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Comune provvede immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.

Ove sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, nel medesimo provvedimento sono determinate le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque, ecc.) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

Il Comune provvede ad informare immediatamente l'Ufficiale sanitario degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché il Servizio Protezione Ambiente e

l'Ufficio del Medico provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

ART. 31 - PUBBLICHE FOGNATURE: NORME TECNICHE

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. L'impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m).

Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro, tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna. Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plano-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile la installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro. Autonomi gruppi energetici devono,

inoltre, essere previsti in tutti quei casi in cui il ricettore dove potrebbe sversare lo scarico di emergenza è sottoposto a particolari vincoli.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare, le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti (di norma almeno 1 m) ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

TITOLO V – SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

ART. 32 - SCARICHI

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dal TU, dal P.P.R.A., nonché dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

TITOLO VI – NORME FINANZIARIE E SANZIONI

ART. 33 - CANONE DI UTENZA

Il titolare dello scarico è tenuto ai sensi della vigente normativa al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto. L'amministrazione comunale determina la misura del canone in base ad una tariffa determinata nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente assicurando la copertura dei costi di esercizio e di investimento. Il canone così determinato viene approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 34 - RIVALSA DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI COMPETENZA DEI PRIVATI, ESEGUITE D'UFFICIO

Le spese anticipate dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione, di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate da negligenza dei privati di cui al secondo capoverso dell'art. 20 del presente regolamento, dovranno essere rimborsate all'Ente in base agli importi risultanti dalle quantità di lavoro effettuato e di materiali impiegati moltiplicate per i prezzi fissati dal Prezziario PAT vigente, con una maggiorazione del 20% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori.

ART. 35 - MODALITA' DI RISCOSSIONE

Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente regolamento va effettuato entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 36 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati al Comune ad iniziativa dei proprietari cedenti.

In caso di omessa denuncia, essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio di fognature.

ART. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa ai sensi di proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dal Regolamento. Per la definizione delle sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo 48 del TULP ed ove non disciplinato a livello provinciale, all' articolo 133 del Dlgs 152/2006. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI: ESCLUSIONI

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del Testo Unico, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune, ovvero al Servizio Protezione Ambiente nel caso che lo scarico disattivato recapitasse precedentemente in corso d'acqua.

La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti - quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. - privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.

Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'art. 14 del TULP e s.m.i. adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

ART. 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Comune all'allacciamento dello scarico privato alla rete fognaria comunale, dovranno seguire la stessa procedura prevista per l'allacciamento.

Nei casi previsti dalle lettere a) - b) - c) - d) - e) del precedente art. 5 e dall'art. 8, per gli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti all'allacciamento alle pubbliche fognature (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

In particolare, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

ART. 40 – RINVIO


Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e nel D.Lgs. 152/2006.

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 48 del T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni Dp. Reg. 01/02/2005 e contestualmente vengono abrogati i Regolamenti per il servizio di fognatura degli ex Comuni di Cimego (approvato con delibera consiliare n. 32 dd. 25.11.2008), Brione (approvato con delibera consiliare n. 9 dd. 18.05.2009) e Condino (approvato con delibera consiliare n. 10 dd. 27.05.2009).


ALLEGATO A

Schema allacciamento alla pubblica fognatura




ALLEGATO B

Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo "A"




ALLEGATO C

Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo "B"




ALLEGATO D

Particolare pozzetto sifone Trento




ALLEGATO E

Particolare pozzetto ispezione rete nera e/o bianca




ALLEGATO F

Particolare dimensionamento fossa a tenuta



ALLEGATO G

Accumulo acque meteoriche per scopo irriguo



ALLEGATO H

Particolare fossa Imhoff

